



Prot. 1459 del 21.07.2017

Bando di selezione per l'assegnazione di una Borsa di Studio avente ad oggetto attività di ricerca

Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

VISTO	Il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con D.R. n. 181 del 31.05.2012;
VISTA	La delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.06.2017 con la quale è stata approvata l'istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del seguente programma di ricerca: "Persistent and latent viral infections: mechanisms controlling viral reactivation/replication and chronic/degenerative damages";
ACCERTATA	La disponibilità finanziaria sui fondi MIN. SAL. - CURA DEL PAZIENTE ALLETTATO CUP: B82F16003650001.

Decreta

Art. 1

E' indetta una selezione **per titoli** da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza Università di Roma, nell'ambito della ricerca: "**Persistent and latent viral infections: mechanisms controlling viral reactivation/replication and chronic/degenerative damages**" per l'assegnazione di **una borsa** di studio della durata di n. **6 (sei) mesi**, rinnovabile per la durata massima di 3 anni, da attivare presso l'Università di Roma "Sapienza" – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.

Responsabile Scientifico: prof.ssa Anna Teresa Palamara.

Art. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso delle seguenti caratteristiche curriculari:

- Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- Buona conoscenza di tecniche microbiologiche per l'isolamento e coltura di ceppi batterici;
- Buona conoscenza della tecnica di spettrometria di massa con tecnologia MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption/ionisation–time of flight mass spectrometry) per l'identificazione rapida di ceppi batterici;
- Buona conoscenza di tecniche microbiologiche per l'allestimento di antibiogramma di ceppi batterici;
- Buona conoscenza di tecniche di biologia molecolare (PCR, Real-Time PCR, Western blotting);
- Buona conoscenza della Lingua inglese;
- Buona conoscenza del set di applicativi "Office", in particolare Power Point, Word, Excel ed Internet Explorer.

I titoli di cui al precedente comma devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente bando.



Art. 3

La selezione avviene per titoli e colloquio che verterà sulle attività di ricerca di cui all'art 1 del presente bando.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova orale (salvo rinuncia scritta degli stessi al preavviso per lo svolgimento del colloquio), mediante comunicazione che sarà inviata per posta elettronica.

Art. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad **€6.000,00 (euro seimila)**, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive in rate mensili.

Art. 5

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata, entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi-dspmi@uniroma1.it
- per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro la data di scadenza del Bando (non fa fede il timbro postale di spedizione).
- consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185;

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.

Nella domanda da redigere secondo lo schema dell'allegato A ai sensi degli art. 46 del DPR 445/2000 ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti, nonché il rispettivo punteggio ottenuto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato elettronico:

- *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo datato e firmato;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni;
- altri titoli considerati utili ai fini della presente selezione, non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca



ed altro), non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni;

Il candidato dovrà allegare alle fotocopie una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200.

I certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, qualora trasmessi, saranno considerati irricevibili. Gli stessi dovranno essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Art. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore *alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.*

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.



Art. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile e sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 9

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa,

- l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Ulteriori adempimenti in ottemperanza al d.lgs 33/2013:

- 1) *ulteriore Curriculum professionale sintetico* (modello europeo), in formato word, ai sensi dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione in ottemperanza del D. Lgs. 33/2013".
 - 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dei dati relativi all'assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, allo svolgimento di attività professionali **(All.C)**.
- Il vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione ricognitiva degli incarichi e consulenze conferite nell'anno con l'indicazione dei relativi importi percepiti e/o percipiendi, utilizzando il modello Allegato: D1 Personale Esterno **(All.D)**.

Art. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.
- d) condotta previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art.2 comma 3 d.lgs. 62 del 16/04/2013.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.



La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

Art. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Art. 12

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie Generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2013, si comunica che "Sapienza" è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno trattati nel rispetto del citato d.lgs. 196/2013 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

***F.to Il Responsabile amministrativo
delegato***

dott. Aldo Liccardi

***F.to Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari***